



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Fasc. 5566/2024

Parma, data del protocollo

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

**PARMA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA

**PARMA**

E per conoscenza

AL SIG. QUESTORE

**PARMA**

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive

Con circolare n.38138 del 18 novembre scorso, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato una importante direttiva che esamina e fornisce chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di "*identificazione da remoto*" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

L'istanza di un chiarimento interpretativo si è imposta alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, ed anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la città di Roma a partire dal 24 dicembre 2024, tenendo altresì conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale.



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In siffatto contesto, il predetto Ministero ha pertanto rappresentato la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In particolare, si è ritenuto che la modalità di ricezione della clientela mediante identificazione da remoto, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, non soddisfi i requisiti previsti dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito: TULPS).

Tale norma stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo (e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore), gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.

Per effetto dell'art. 19-*bis* del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle norme in parola persegue all'evidenza la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volto a consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive. In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale 109 del TULPS, ha precisato che *"l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T.U.L.P.S."*



*Prefettura di Parma*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza - si evidenzia nell'atto di indirizzo - che la gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.

Ne discende che eventuali procedure di *check-in* "da remoto" non possano ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia<sup>1</sup> - come nella *ratio* sottesa all'art. 109 TULPS - di accertare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2021.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra richiamate, i Signori Sindaci dei Comuni della Provincia di Parma ed il Presidente della Camera di Commercio Emilia - Parma vorranno portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente nota alle associazioni di categoria e agli operatori economici interessati.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO  
(Garufi)

Firmato digitalmente da:  
ANTONIO LUCIO GARUFI  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 22/11/2024 13:01  
Seriale Certificato: 253  
Valido dal 06/12/2022 al  
06/12/2025  
TI Trust Technologies per il Ministero  
dell'Interno QTSP CA

<sup>1</sup> Analogamente si dispone in ordine alla necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa su Home Exchange, la piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".